







Invitalia - Area Grandi Investimenti

CONTRATTI DI SVILUPPO PER LA TUTELA AMBIENTALE

Focus su
Sostenibilità dei processi produttivi
(PNRR)

Circolare direttoriale 18 ottobre 2024 n. 42927

CONTRATTI DI SVILUPPO: Caratteristiche generali



Cos'è

- Uno dei principali strumenti di politica industriale del Paese
- Strumento negoziale che favorisce la realizzazione di programmi di sviluppo strategici e innovativi, di rilevante dimensione, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri, allo scopo di rafforzare la struttura produttiva del Paese.

Importo minimo

- € 20 MLN per Industriale, Turistico e Tutela ambientale
- € 50 MLN per progetti strategici e di impatto rilevante (Fast Track)
- € 7,5 MLN per trasformazione prodotti agricoli (TPA)
- € 7,5 MLN per progetti turistici localizzati nelle aree interne del Paese o che recuperano/riqualificano strutture edilizie dismesse

A chi si rivolge

Imprese di tutte le dimensioni, nazionali ed estere (anche reti) che effettuano investimenti sul territorio italiano

Quali aiuti concede

- Contributo a fondo perduto in conto impianti
- Contributo a fondo perduto alla spesa
- Finanziamento agevolato
- Contributo in conto interessi

Cosa finanzia

Investimenti a finalità:

- Industriale
- Ambientale
- Turistico
- Trasformazione prodotti agricoli (TPA)
- Ricerca Sviluppo e Innovazione (solo se connessa e funzionale all'attività produttiva)

Con chi?

Singolarmente

Inv. min ≥ € 20 MLN (≥ € 50 MLN per Fast Track)

Con altre imprese (fino a un massimo di 5)

- Inv. tot. min ≥ € 20 MLN / ≥ € 50 MLN per Fast Track
- Soggetto proponente ≥ € 10 MLN (Industriale e Tutela Ambientale); ≥ € 7,5 MLN (Turistico) e ≥ € 3 MLN (TPA e Turistico con soglia ridotta)
- Soggetto aderente ≥ € 1,5 MLN



Finanziato

dall'Unione europea
NextGenerationEU

Programmi ammissibili e requisiti generali

Circolare direttoriale 18 ottobre 2024 n. 42927

Finalità

La misura sostiene investimenti finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse.

Cosa finanzia

Programmi di sviluppo per la tutela ambientale, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale, nel rispetto del **principio DNSH**.

Dotazione finanziaria

350 milioni di euro

Missione 1, Componente 2, Investimento 7, Sotto-investimento 1 del PNRR



Il 40% destinato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 60% è destinato all'efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa).

Modalità e termini per la presentazione delle domande PER LE NUOVE DOMANDE DI CONTRATTO DI SVILUPPO: in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla <u>piattaforma dedicata</u>, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla Proposta di Contratto di sviluppo dal sito dell'Agenzia, deve essere caricata anche l'<u>Istanza</u> ed i relativi allegati.

PER LE DOMANDE DI CONTRATTO DI SVILUPPO GIA' PRESENTATE, sospese per carenza di risorse finanziarie alla data del 18.10.2024, è necessario tramite la piattaforma dedicata caricare l'apposita l'Istanza ed i relativi allegati di seguito pubblicati alla voce Modulistica.

Le istanze, per le quali, a seguito delle verifiche istruttorie condotte dall'Agenzia, venga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti, nonché le istanze che risultino prive di copertura finanziaria a seguito dell'esaurimento delle risorse a disposizione, verranno valutate nell'ambito dello sportello ordinario dei Contratti di sviluppo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.



Attività ammissibili e Requisiti PNRR

	Finalità	Progetti ammissibili (art. 28, comma 1 D.M. 09 dicembre 2014)	Regolamento GBER
1	Efficienza energetica dei processi di produzione	Lettera c): promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	Articolo 41
		Lettera b): introduzione di misure di efficienza energetica	Articoli 38 e 38bis
	Sostenibilità ambientale dei processi di produzione	Lettera a): tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra	Articolo 36
لم		Lettera d): efficienza nell'utilizzo delle risorse e sostegno alla transizione verso un'economia circolare	Articolo 47

Attivazione della Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo

Decisione C(2024) 5008 final del 12 luglio 2024 Regime SA.109439

su richiesta dell'impresa

Per le domande inviate entro il 3 novembre 2025 è possibile richiederne l'attivazione per progetti riquardanti le due fattispecie di cui alle lett. a) e b)

Requisiti
PNRR
(a titolo esemplificativo)

- il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241
- il calcolo del contributo climatico, sulla base di una descrizione del progetto e degli elementi utili a consentire all'Agenzia di verificare la conformità del programma di investimento con i campi di intervento selezionati



Attività escluse

- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione
- attività e attivi nell'ambito del <u>sistema ETS</u> che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione di attività e attivi per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.



Programma per la tutela ambientale



Definizione di Tutela Ambientale:

"Qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), [...] le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, [...] le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. [...]"

INVITALIA

Programma per la tutela ambientale: Tipologie di investimento

I **Progetti di investimento** devono essere finalizzati a:



TUTELA DELL'AMBIENTE, COMPRESI GLI AIUTI PER LA RIDUZIONE E L'ELIMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

→ art. 28 c.1 lett. a) D.M. 09.12.2014 (art. 36 del Regolamento GBER)

I progetti di investimento permettono di aumentare i livelli di tutela ambientale **oltre** le norme in vigore dell'Unione, o **in assenza** di norme dell'Unione, o permettono di **conformarsi** a norme dell'Unione **adottate** ma **non ancora in vigore**.

Norma dell'UE



Norma dell'Unione che stabilisca i livelli che devono essere raggiunti in termini ambientali dalle singole imprese, ovvero l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) garantendo migliori livelli di emissione degli inquinanti.



USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, DELL'IDROGENO RINNOVABILE E DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

→ art. 28 c.1 lett. c) D.M. 09.12.2014 (art. 41 del Regolamento GBER)

Devono essere destinati all'autoconsumo dell'impresa beneficiaria.

Eventuale componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia dall'impianto FER collegato già esistente, su base annua.

Eventuale utilizzo di idrogeno deve essere "rinnovabile" o "a basse emissioni di carbonio".



INTRODUZIONE DI MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA

→ art. 28 c.1 lett. b) D.M. 09.12.2014 (artt. 38 e 38bis del Regolamento GBER)

I progetti di investimento consentono l'introduzione di misure di efficienza energetica relative a sistemi produttivi (anche su edifici ad uso produttivo).

Gli investimenti non devono essere volti a conformarsi a norme dell'Unione adottate e in vigore.



EFFICIENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE E AL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

→ art. 28 c.1 lett. d) D.M. 09.12.2014 (art. 47 del Regolamento GBER)

Attività ammissibili: (i) efficienza nell'uso delle risorse (riduzione risorse consumate, sostituzione di materie prime primarie con secondarie); (ii) migliorare prevenzione, riduzione della produzione, preparazione per riutilizzo, decontaminazione e riciclaggio di rifiuti (beneficiario/terzi); (iii) migliorare raccolta, selezione, decontaminazione, pretrattamento e trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze del (beneficiario/terzi).

Devono riguardare tecnologie che non costituiscono una **pratica commerciale consolidata già redditizia**; non devono riguardare smaltimento dei rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia.

Programma per la tutela ambientale: Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42944



La Circolare contiene chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina ambientale di cui al Regolamento GBER:

Nuove realizzazioni – artt. 36 e 38 Reg. GBER

Potenziale ammissibilità di investimenti concernenti la realizzazione di **nuove unità produttive**/implementazione di **nuove linee produttive**:

- sole spese riconducibili al perseguimento degli obiettivi ambientali;
- scenario controfattuale → in assenza di aiuto l'impresa avrebbe comunque realizzato l'intervento, con caratteristiche meno rispettose dell'ambiente (altrimenti si configurerebbe un investimento di natura produttiva).

Pratica commerciale consolidata e redditizia – art. 47 Reg. GBER

Per quanto attiene al requisito di "**redditività**" potrà essere valutato anche il tempo di ritorno degli investimenti proposti in assenza di aiuto, che dovrà risultare superiore a quello previsto per investimenti di natura ordinaria.

Il tempo di rientro potrà essere valutato – tenuto conto delle informazioni in proposito da acquisire dall'impresa – caso per caso sulla base dell'attività svolta e della natura dell'investimento medesimo.

Investimenti CCS e/o CCU – art. 36 Reg. GBER

Progetti concernenti la cattura e il trasporto di CO₂ devono rispettare le seguenti condizioni **cumulative**:

- la cattura e/o il trasporto di CO₂ sono integrati in una catena completa;
- il VAN del progetto è negativo;
- i costi ammissibili corrispondono ai soli costi di investimento supplementari derivanti dalla cattura di CO₂ da un impianto che emette CO₂ o direttamente dall'aria ambiente, nonché dallo stoccaggio intermedio e dal trasporto delle emissioni di CO₂ catturate.



Programma per la tutela ambientale: Costi ammissibili e costi agevolabili

1

DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI

Importo min investimenti (€/mln)			
Programma complessivo	20		
Progetto dell'impresa proponente	10		
Progetto delle imprese aderenti	1,5		


CATEGORIE DI SPESE

- Suolo aziendale e sue sistemazioni
- Opere murarie e assimilate
- Impianti e attrezzature
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how



Nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento per la tutela ambientale

Per le PMI sono incluse anche le spese per studi di fattibilità (spese di consulenza)





Programma per la tutela ambientale: Intensità di aiuto

Finalità ambientale	Dimensione d'impresa	ESL %		
(Art 28 c. 1 D.M. 9.12.2014)		Aree 107.3.a) Carta aiuti	Aree 107.3.c) carta aiuti	Altre aree
) Tutela ambientale(*) Innalzare il livello di tutela ambientale oltre le orme UE, in assenza di norme UE ed in anticipo a uove norme UE non ancora in vigore)	Piccola	75	65	60
	Media	65	55	50
	Grande	55	45	40
o) Introduzione di misure di efficienza energetica	Piccola	65	55	50
	Media	55	45	40
	Grande	45	35	30
Promozione dell'uso dell'energia da fonti nnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della ogenerazione ad alto rendimento	Piccola	65	65	65
	Media	55	55	55
	Grande	45	45	45 (**)
l) Efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno lella transizione verso un'economia circolare	Piccola	75	65	60
	Media	65	55	50
	Grande	55	45	40

^(*) ESL 50% per investimenti (escl. biomassa) che riducono del 100% emissioni di gas serra ed ESL 30% per investimenti CCS (cattura e stoccaggio CO2) e/o CCU (cattura e utilizzo CO2). (**) ESL 30% per qualsiasi altro investimento regolato dall'Art. 41 del Regolamento GBER.



Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo: attività ammissibili (per richieste entro il 3 novembre 2025)

Richiedendo l'attivazione della sezione 2.6 del Quadro Temporaneo, i progetti di investimento dovranno essere ricondotti al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi ambientali:

- riduzione di almeno il 40%, rispetto alla situazione precedente l'aiuto, delle emissioni dirette di gas serra degli impianti industriali che attualmente utilizzano combustibili fossili come fonte di energia. Detta riduzione può essere ottenuta mediante l'elettrificazione dei processi produttivi e il passaggio all'uso di idrogeno rinovabile o elettrolitico o di combustibili rinnovabili derivati dall'idrogeno.
- viduzione di almeno il 20%, rispetto alla situazione precedente l'aiuto, del consumo di energia negli impianti industriali oggetto delle agevolazioni.
 - Le riduzioni di emissioni dirette di gas serra/consumo di energia devono essere rilevate confrontando i livelli di emissioni/consumo energetico previsti a seguito dell'intervento con il livello medio registrato nei 5 anni precedenti la domanda.



- Le riduzione devono derivare direttamente dall'investimento sovvenzionato (escluse riduzioni di emissioni/consumo energetico a livello di terzi o di nuovi impianti).
- Gli investimenti non devono essere volti a conseguire un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione degli aumenti derivanti da comprovate esigenze tecniche comunque limitati entro il 2% rispetto alla situazione precedente l'aiuto.

I INVITALIA

Sezione 2.6 del Quadro Temporaneo: costi agevolabili e intensità di aiuto (per richieste entro il 3 novembre 2025)

Sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili <u>fino a 50</u> milioni di euro

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono tutti quei costi direttamente connessi al conseguimento di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di un livello più elevato di efficienza energetica

Intensità di aiuto

Obiettivo riduzione 40% emissioni 60%

30% per spese di elettrificazione dei processi

Obiettivo riduzione 20% consumo energetico

30%

Per i progetti di investimento con costi ammissibili <u>superiori a</u> 50 milioni di euro

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono rappresentati dalla differenza tra i costi del progetto e i **risparmi** sui costi o le entrate supplementari rispetto alla situazione in assenza di aiuti, nell'arco della durata dell'investimento.

Risparmi sui costi: variazioni dei costi operativi e di manutenzione (ad esempio minori costi del carburante a seguito di un miglioramento dell'efficienza o minori costi delle quote UE ETS).

Entrate aggiuntive: entrate derivanti dai potenziali effetti positivi associati all'investimento, compresi quelli legati all'applicazione del c.d. "premio verde", (componente di prezzo aggiuntiva che i beneficiari possono imporre ai propri clienti in base alla disponibilità del mercato a pagare un prezzo più alto per i prodotti fabbricati con più elevati standard ecologici).

Intensità di aiuto

40%

MAGGIORAZIONI:

- +10% per medie imprese
- +20% per piccole imprese
- +15% per investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55% o il consumo energetico di almeno il 25%



L'aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare i 200 milioni di euro per impresa.